

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

RIUNIONE DEL 24 NOVEMBRE 1950

(32^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente FERRABINO

INDICE

Disegno di legge :

(Discussione)

« Abilitazione all'esercizio professionale »
(N. 1382) (D'iniziativa del senatore Magrì ed altri):

PRESIDENTE	Pag. 371 e <i>passim</i>
MAGRÌ, <i>relatore</i>	372 e <i>passim</i>
BANFI	374 e <i>passim</i>
TOSATTI	376 e <i>passim</i>
JANNELLI	377
MERLIN Angelina	377
LAMBERTI	377 e <i>passim</i>
LOVERA	398
VISCHIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	379
DELLA SETA	379 e <i>passim</i>
SAPORI	380
TONELLO	380
FILIPPINI	381
RUSSO	381
MAZZONI	331
ROLFI	381

La riunione ha inizio alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Banfi, Caristia, Cermignani, Ciasca, Della Seta, Ferrabino, Filippini, Gelmetti, Gervasi, Giardina, Jannelli, Lamberti, Lovera, Mazzoni, Merlin Angelina, Magrì, Pennisi di Floristella, Platone, Rolfi, Russo, Saporì, Sessa, Tignino, Tonello e Tosatti.

È presente, altresì, l'onorevole Vischia, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione

RUSSO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente che è approvato.

Discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Magrì ed altri: « Abilitazione all'esercizio professionale » (N. 1382).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge dell'onorevole Magrì ed altri: « Abilitazione all'esercizio professionale ».

Veramente all'ordine del giorno è anche il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Mieville riguardante la proroga delle disposizioni della legge 10 novembre 1949, n. 852, concernenti l'abilitazione provvisoria all'esercizio professionale. Poichè però il disegno di legge dell'onorevole Magrì è notevolmente più ampio e comprensivo, proporrei alla Commissione di discutere prima il disegno di legge maggiormente comprensivo ed eventualmente di passare poi alla discussione dell'altro provvedimento, dato che potrebbe darsi che quest'ultimo possa riuscire assorbito nel primo. Se nessuno si oppone, discuteremo perciò, oggi, il disegno di legge dell'onorevole Magrì.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Prego il presentatore di fare anche da relatore, tenuto conto del fatto che nessuno meglio di lui potrà illustrare il disegno di legge.

MAGRÌ, *relatore*. Riassumo brevemente, per i colleghi che erano assenti nella seduta in cui riferii sulla proposta di legge del deputato Mieville, quanto allora ebbi a dire. Presa in considerazione la proposta di legge Mieville, mi accorsi che essa non era che la copia, quasi conforme, di un provvedimento del 1949, che a sua volta si riallacciava ad un altro provvedimento sempre del 1949. Di qui si risaliva di anno in anno e di richiamo in richiamo alla fonte, cioè al regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51. Tutti i provvedimenti successivi al decreto-legge del 27 gennaio n. 51, infatti, non avevano fatto altro che prorogare la disposizione per cui veniva disposta la concessione di una abilitazione provvisoria all'esercizio professionale ai laureati e diplomati nell'anno accademico 1942-43. Si era sempre, però, trascurato l'articolo 6 del regio decreto-legge iniziale il quale prescriveva che a cura del Ministero dell'educazione nazionale (si chiamava allora così) fosse indetta una sessione straordinaria di esami di Stato riservata ai candidati che si fossero avvalsi della disposizione del decreto medesimo. Tale articolo 6 non trovò pratica attuazione nè nel 1944, nè nel 1945 e praticamente fu dimenticato.

Quale è dunque la situazione che si è venuta a determinare? I laureati dal 1942 in poi hanno avuto una abilitazione provvisoria all'esercizio professionale. Provvisti di tale abilitazione provvisoria essi hanno da tempo iniziato l'esercizio della loro professione, hanno potuto anche affrontare e vincere concorsi. In conseguenza ci sono oggi medici i quali sono divenuti direttori di ospedali sulla base soltanto di tale titolo e ingegneri che esercitano ormai da anni le loro funzioni presso importanti industrie. Se si dovesse oggi applicare l'articolo 6 del regio-decreto legge n. 51 del 1944 noi dovremmo chiamare codesti professionisti, i quali ormai da molti anni esercitano la professione, e fare loro presso a poco il seguente discorso: « Adesso la vostra abilitazione provvisoria cessa di avere effetto. Lo Stato vuole vedere se sapete fare veramente i medici o gli ingegneri ». Dobbiamo, pertanto, ammettere in ipotesi

che, risultando la prova d'esame sfavorevole, taluno che da sette od otto anni fa il medico o l'ingegnere, debba cessare dalla sua professione, perchè dopo tanti anni lo Stato si è finalmente accorto che egli non ne ha la capacità. Queste considerazioni ci indurrebbero senz'altro ad una sanatoria per quanto concerne il passato; ma noi urtiamo contro una difficoltà posta dalla Costituzione, la quale prescrive che l'abilitazione all'esercizio professionale si debba conseguire attraverso un esame di Stato. Ho parlato con dei nostri colleghi, esperti in materia di diritto costituzionale; essi mi hanno confermato che per l'abilitazione provvisoria conferita dal 1° gennaio 1948 in poi occorre osservare la disposizione della Costituzione: perchè le abilitazioni provvisorie possano diventare abilitazioni definitive occorre ossia che si proceda ad un esame di Stato. Ecco le ragioni per le quali ho presentato, insieme con altri colleghi, questo disegno di legge che tende a dare una sistemazione stabile, se non definitiva, alla materia. Si potrebbe ancora continuare nell'andazzo di approvare quei disegni di legge che prorogano l'abilitazione provvisoria, e rimettersi all'avvenire; ma ritengo che non sia cosa seria continuare su questa strada e lasciare che dei professionisti restino per tutta la loro vita con un titolo di abilitazione provvisoria.

Il disegno di legge da me proposto tende a ciò: per coloro i quali hanno conseguito l'abilitazione provvisoria per effetto di laurea ottenuta anteriormente al 1° gennaio 1948, e che quindi praticamente hanno avuto modo di subire ormai il vero esame, il vaglio costituito dalla pratica da loro esercitata, dato che la norma costituzionale non fa ostacolo, si stabilisce senz'altro che il loro titolo di abilitazione provvisoria diventa titolo di abilitazione definitiva. Una analoga iniziativa, però, non poteva essere presa per coloro che si sono laureati successivamente al 1° gennaio 1948; e allora si presentavano diverse vie.

La prima via sarebbe quella di richiamarsi senz'altro alla vecchia norma dell'esame di Stato e dire: da questo momento in poi, viene rimesso in vigore l'esame di Stato secondo le vecchie norme. Io personalmente e i colleghi che hanno presentato con me questo disegno di legge non riteniamo ciò opportuno per due

considerazioni: anzitutto non deve ormai essere lontana la presentazione della legge di riforma organica dell'istruzione, e anche quindi dell'istruzione superiore, in cui tutta questa materia troverà finalmente una sua sistemazione. In secondo luogo è a tutti noto che l'esame di Stato, secondo le vecchie norme che risalgono alla legge Gentile, si prestò a suo tempo ad alcune critiche e diede luogo ad inconvenienti. Anzitutto l'esame di Stato che aveva luogo quasi immediatamente dopo la laurea, si risolveva in uno dei soli innumerevoli controlli che ci siamo sempre compiuti di accumulare lungo la carriera degli studi e che praticamente, per il loro numero eccessivo, hanno finito con il non avere alcuna efficacia.

In secondo luogo le norme relative all'esame di Stato prescrivevano che l'allievo di una determinata università dovesse andare a sostenere l'esame in un'altra sede diversa da quella dove aveva fatto i suoi studi. Ora tutti sanno quali inconvenienti siano nati da tale disposizione: esistono, infatti, rivalità di scuole, per modo che talora accadeva che i candidati di una scuola, essendo sottoposti al vaglio di un'altra scuola informata a diversi principi scientifici di quelli della scuola di provenienza, erano esposti a insuccessi, che non erano tutti da attribuirsi ad inefficienza della loro preparazione.

Per queste considerazioni propongo che il titolo di abilitazione provvisoria continui, fin quando non entri in vigore la riforma generale degli studi universitari, ad essere conferito a tutti i laureati per effetto della laurea stessa, ma che tale titolo venga convalidato da un esame di Stato che deve aver luogo non immediatamente dopo la laurea, ma dopo un certo periodo di tempo. In tal modo il giovane laureato, provvisto del suo titolo di abilitazione provvisoria, potrà cominciare a fare una modesta esperienza professionale e porterà all'esame i risultati della sua esperienza. Di qui le ragioni per le quali il disegno di legge propone che almeno due anni dopo la laurea e non oltre quattro il laureato, che ha avuto l'abilitazione provvisoria all'esercizio professionale, debba presentarsi all'esame di Stato, non in una determinata Università, ma presso una Università di sua scelta e dinanzi ad

una Commissione di Stato nominata dal Ministro della pubblica istruzione. L'esame sarà anzitutto un esame di titoli, vale a dire il candidato presenterà i titoli della sua attività scientifica e professionale acquisiti durante il biennio, o il triennio, o il quadriennio. Accanto all'esame per titoli vi sarà il colloquio o l'esperimento; qualora, però, la Commissione, considerato il *curriculum* degli studi del giovane, considerata l'attività scientifica e pratica dal giovane svolta durante il tempo intercorso tra l'abilitazione provvisoria e la richiesta di abilitazione definitiva, rinvenisse gli elementi sufficienti per giudicare il giovane adatto ad esercitare senz'altro professione, la Commissione può anche fare a meno di chiamare il candidato al colloquio o all'esperimento. Queste sono le linee generali del disegno di legge che ho l'onore di sottoporre all'esame dei colleghi.

Debbo aggiungere che il disegno di legge si riferisce alle categorie a cui si riferivano tutte le leggi e i decreti precedenti; da esso, quindi, è esclusa ogni considerazione per quelle categorie che nel testo unico per la pubblica istruzione erano oggetto di disposizioni a parte, cioè per gli avvocati, i procuratori legali, i notai e i professori. Per costoro sarà opportuno disporre con provvedimenti a parte. Per quanto riguarda avvocati, procuratori legali e notai è noto, infatti, che l'esame risale a data assai antica, anzi ha avuto sempre luogo per l'iscrizione nell'Albo. L'esame ha continuato ad avere vigore anche negli anni del dopoguerra; non c'è stata, ossia, quella interruzione che ha avuto luogo per le altre categorie.

Per i professori la questione è più complessa; e io pregherei i colleghi di volerla esaminare in altra sede. Intanto un esame di abilitazione ha avuto già luogo per i professori un anno fa; inoltre per essi esiste una differenza direi quasi sostanziale. C'è una larga categoria di professori che esercitano il proprio insegnamento o aspirano ad esercitare il proprio insegnamento nella scuola pubblica, con necessità pertanto di affrontare il vaglio del concorso; mentre molti altri professori intendono esercitare la loro attività nella scuola privata, dove il vaglio del concorso non ha luogo. Si tratta, quindi, di una materia complessa, che è opportuno esaminare in altra sede.

BANFI. La relazione del collega Magrì è stata chiarissima; per parte mia apprezzo le preoccupazioni che hanno guidato l'onorevole Magrì e i colleghi a presentare il presente disegno di legge. Si tratta di sistemare una situazione che si è venuta oscurando e complicando attraverso, in definitiva, la non attuazione di una legge esistente. Richiamo i colleghi sulla triste abitudine e sul malvezzo di lasciare dormire le leggi e di violarne in fondo lo spirito attraverso una serie di disposizioni transitorie. La legge per quanto sia cattiva ha il vantaggio — ed ho dalla mia parte l'autorità di Socrate — di essere legge, e quindi di regolare la vita pubblica secondo principi di ordine universale che costituiscono una base di sicurezza e di tranquillità per i cittadini. Gli interventi successivi invece, violando la legge, si risolvono momentaneamente in una serie di facilitazioni, ma poi in definitiva danno luogo a complicazioni.

Mi domando però: il nostro presente intervento nel problema mi pare che tenga conto essenzialmente di due punti di vista fondamentali. Il primo è l'interesse dei laureati e abilitati provvisoriamente all'esercizio della professione i quali vogliono vedere non soltanto sistemata la loro posizione, se meritano tanto, ma avere innanzi agli occhi la prospettiva della loro carriera. Non si può infatti mantenere a lungo una situazione di incertezza, che nei confronti dei laureati crea anche una incertezza per la vita futura. Ma esiste un altro punto di vista che dobbiamo tenere presente, e che è anch'esso di fondamentale importanza.

Mi riferisco all'interesse sociale perchè, quando abilitiamo taluno all'esercizio di professioni così delicate, come quella del medico, del farmacista o altre, noi l'abilitiamo ad una funzione sociale della massima importanza, il controllo sulla quale costituisce non solo un diritto, ma un dovere da parte dell'autorità pubblica, che rappresenta gli interessi sociali generali. Mi chiedo allora da tale punto di vista soprattutto come venga a determinarsi la situazione nei riguardi della proposta di legge dell'onorevole Magrì. L'onorevole Magrì dice in sostanza: potremmo, anzitutto, eleggere la via di dare attuazione all'articolo 6 del provvedimento del 1944, che implica la proclamazione di una sessione speciale di abilitazione

intesa a sanare la situazione generale. Perché non si elegge questa strada? Le ragioni che l'onorevole Magrì ha addotto, se non mi sbaglio, sono essenzialmente le seguenti: che vi sono alcuni abilitati provvisori i quali da anni esercitano la pratica e che il sottoporli ad un esame di Stato sarebbe una gravezza eccessiva. Ha aggiunto, inoltre, che l'esame di Stato ha dato luogo ad una serie di difficoltà e di dubbi. Ma non mi sembra che le ragioni addotte siano sufficienti per mettere addirittura da parte una legge esistente, che si applica ad un principio costantemente seguito nella legislazione italiana. Si tratterà di vedere come l'esame di abilitazione vada fatto; si potranno migliorare i modi e le forme; ma, con tutti i suoi difetti, non possiamo lasciar cadere il principio dell'esame di Stato. Mi pare, quindi, che le obiezioni dell'onorevole Magrì vanno al di là del caso specifico.

Bisogna, inoltre, tener conto dei diritti acquisiti, tanto più che mi sembra che l'appello alla Costituzione possa condurre ad una serie di dubbi. La Costituzione, infatti, stabilisce che non siano concesse abilitazioni all'esercizio professionale se non mediante un esame di Stato; ed io non so se si possa fare una netta distinzione tra coloro che hanno avuto l'abilitazione provvisoria e quelli che non ne sono ancora in possesso, perchè l'abilitazione provvisoria non è, in sostanza, una vera abilitazione. L'abilitazione provvisoria rende soltanto possibile l'esercizio pratico della professione; ma l'atto di riconoscimento effettivo del diritto di esercitare una professione avviene soltanto quando è concessa l'abilitazione definitiva. Io non sono un esperto di diritto costituzionale, ma mi sembra che non possiamo sottrarci all'impressione che il titolo effettivo di abilitazione sia quello definitivo, l'unico che abbia effettivo valore per l'esercizio professionale, e che tale abilitazione definitiva ricada sotto gli obblighi imposti dalla Costituzione quando essa è concessa in un periodo in cui la Costituzione è in vigore.

Vorrei, inoltre, insistere su un altro aspetto del problema. Noi siamo in attesa, un'attesa piena di timori e di speranze, della riforma scolastica. Non dobbiamo, quindi, anticipare nulla di quella che sarà l'effettiva riforma scolastica. Qui, invece, abbiamo l'anticipazione di

uno dei più importanti aspetti della riforma scolastica. In fondo che scopo ha la riforma della scuola? Essa si propone di formare i quadri professionali e tecnici della vita nazionale. Ora noi stiamo legiferando in attesa della riforma scolastica, e dobbiamo presumere che essa non sia molto lontana. Ciò nonostante vogliamo stabilire una norma legislativa che determina il modo con cui può essere concessa l'abilitazione professionale; non discutiamo, cioè, un provvedimento particolare di limitata importanza, ma affrontiamo addirittura una materia che riguarda il controllo massimo, quello dell'esame di abilitazione, che si esercita su tutta l'azione scolastica. Si tratta, ossia, di una questione di fondamentale e straordinaria importanza, e non so se noi possiamo discutere di tale questione in questa sede, dato che si tratta di un problema importantissimo dal punto di vista sociale e didattico, che merita, quindi, un ben più ampio dibattito, in modo da inquadrarlo nel complesso della riforma della scuola.

Aggiungerò poi che le disposizioni particolari di questo progetto di legge mi lasciano perplesso. Si parla in esso, infatti, di un esame da farsi dinanzi alla Commissione di una università a scelta del candidato. Già il collega Magri ha ricordato talune « camorre » che si verificano, come, ad esempio, quella dei giovani che passano da una Università all'altra. Tutto ciò mi rende perplesso circa l'efficacia di un esame sostenuto in una Università scelta dal candidato. Ho usato il termine « camorre » scherzosamente, senza voler dare alla parola un significato preciso. Ci sono forme di compiacenza e di stima reciproca, che possono anche essere legittime; ma, in questa materia, occorre rinvenire il modo migliore, onde avere la garanzia che i singoli candidati abbiano la capacità di esercitare la loro professione, senza preoccuparsi dei criteri di giustizia da adottarsi nei riguardi dei singoli candidati. Si tratta di una questione che riveste importanza sociale; ed io preferisco che venga commessa magari una ingiustizia contro un laureato medico piuttosto che si creino dei medici i quali ammazzano i loro clienti. Del resto anche le ingiustizie possono essere evitate. Il Ministero può fare in modo che, nella formazione delle Commissioni di esame, le difficoltà pro-

spettate dall'onorevole Magri siano superate. Ci troveremmo, invece, dinanzi ad una situazione chiusa, se il candidato fosse libero di scegliere l'Università nella quale intende sostenere l'esame di Stato.

Si tratta, poi, di vedere come si dovrebbe svolgere, secondo il disegno di legge, l'esame di Stato. In esso si parla di un esame di Stato per titoli valutati dalla Commissione, e di un colloquio. Ora, poichè, sempre secondo le proposte del disegno di legge, il candidato si dovrebbe presentare a sostenere l'esame di Stato non prima di due e non dopo quattro anni dal conseguimento della laurea, è difficilissimo che egli, con la presente disoccupazione degli intellettuali, in tale periodo possa aver dato prove pratiche di capacità tali da eliminare senz'altro la necessità di prove di carattere teorico.

Con la facoltà, poi, di omettere il colloquio o l'esperimento pratico si vorrebbe facilitare il compito delle Commissioni; ma esse purtroppo saranno inclini a concedere l'abilitazione definitiva, evitando la noia di un esame e di prove che costituiscono un peso per gli esaminatori. Pertanto, otterremo il risultato che, nel momento stesso in cui le facoltà concedono la laurea, esse daranno praticamente anche l'abilitazione professionale. Tutto si ridurrà, per il candidato, ad aspettare due anni e a pagare una nuova tassa. Una prova teorica e pratica può invece avere grande importanza, se fatta bene; e può essere decisiva per il giudizio da darsi su di una determinata persona.

Per le ragioni esposte non sono favorevole al presente disegno di legge, che in sostanza rende ancora più facile la possibilità di ottenere l'abilitazione professionale. Ci troviamo di fronte ad un problema estremamente serio. Non ho bisogno di ricordare ai colleghi il senso di insoddisfazione del pubblico, e soprattutto del pubblico popolare, nei riguardi di professionisti non sufficientemente preparati per il loro compito, o che tale compito assumono alla leggera. Mi sembra che un esame di Stato fatto seriamente, che mostri l'importanza che lo Stato dà alle singole professioni, aiuterebbe a formare quella coscienza dei doveri professionali e della dignità che una professione comporta, coscienza che presso di noi va purtroppo scadendo. Io so che parlando in questo modo

andrò incontro ai malumori di molti laureati; ma tutte le volte che noi difendiamo la serietà della scuola c'imbattiamo nella opposizione di infiniti asinelli. Il ragazzo che, però, uscito dalla scuola, ricorda il professore che lo ha educato e si rende conto che quella educazione lo ha fatto divenire uomo, dovrà riconoscere che il professore aveva ragione. I laureati stessi dovranno riconoscere il vantaggio che ad essi deriva dall'essersi dovuta assumere una responsabilità, come quella di presentarsi ad un esame serio di abilitazione professionale, e finiranno con il ringraziarci. Concludendo, allo stato attuale della discussione io non mi sento in condizioni di dare parere favorevole al progetto di legge in esame anche per il fatto che, ripeto, mi pare che noi ci attribuiamo un compito superiore alle nostre competenze. Si tratta di deliberare nei riguardi di una materia che formerà oggetto della futura riforma scolastica, vale a dire di una materia che costituirà uno dei punti centrali e fondamentali di quella riforma. Onorevoli colleghi, non perdiamo di vista che la scuola non è fine a se stessa, ma è fine alla creazione di capacità attive; ci renderemo conto allora che tutte le riforme scolastiche mirano a creare le capacità necessarie all'individuo e ad esercitare un controllo sopra di esse. Io penso che la legge esistente, *dura lex sed lex*, mantenuta e realizzata, costituirebbe già la base concreta per sistemare la questione, in attesa che la riforma scolastica, che non può farsi attendere ancora, presenti questo problema nella sua generalità e nel suo rapporto con tutte le altre questioni, che verranno discusse di fronte all'Assemblea, la quale è investita della rappresentanza di tutto il corpo sociale.

TOSATTI. Condivido la tesi dell'onorevole Banfi che non dobbiamo, cioè, anticipare i problemi inerenti alla riforma scolastica; ma penso che qui si tratti soltanto di risolvere un problema eccezionale di congiuntura.

Mi sembra che tutti siamo persuasi che il sistema dell'esame di Stato, così come è stato attuato nel passato, per le ragioni esposte dall'onorevole Magri, che personalmente ritengo valide, non dava sufficienti garanzie; non vedo quindi per quale ragione, in attesa che la materia venga regolata dalla riforma, non si possa trovare una soluzione provvisoria.

Tra qualche tempo entrerà in vigore un nuovo ordinamento, che verrà certamente elaborato e attentamente studiato, al quale noi tutti cercheremo di portare il nostro apporto per rimediare agli inconvenienti del vecchio esame di Stato. In attesa, noi discutiamo unicamente un provvedimento transitorio per sanare la situazione di fatto che si è verificata negli ultimi anni. D'altra parte l'esame di Stato, sostenuto pochi mesi dopo aver ottenuto la laurea, ha un valore assai relativo e non offre, pertanto, le garanzie necessarie. Io penso che il laureato, il quale abbia fatto qualche anno di pratica nella sua professione, offra maggiori garanzie di un altro che è in possesso soltanto di una cultura generale, enciclopedica, quale è quella che si richiede nell'esame di Stato. Porto un esempio, che ricavo dalla mia personale esperienza professionale. Un insegnante, il quale abbia fatto sei o sette anni di esercizio professionale in modo lodevole, sa adempiere al suo compito meglio di un altro, che abbia sostenuto un esame di cultura generale pochi mesi dopo aver ottenuto la laurea.

LOVERA. Il presente disegno di legge non riguarda i professori.

TOSATTI. Ho fatto questo esempio unicamente per richiamare l'attenzione dei colleghi sul modo con cui per lo più ci si prepara agli esami di Stato: si tratta, ossia, di una preparazione sul tipo di quella per la licenza liceale.

Quanto, poi, all'espressione « esame di Stato » non credo che dobbiamo eccessivamente formalizzarci. La Costituzione, quando parla di esami di Stato, intende, attraverso tale espressione, che ciascun candidato sia obbligato a dare una prova concreta di capacità, in modo che tutti siano posti nelle stesse condizioni, qualunque sia la loro posizione, in modo da non creare privilegi. Ma non è detto che l'esame di Stato debba essere per forza quel particolare tipo di esame che comunemente viene praticato. L'esame può anche essere fatto per titoli, che possono consistere in pubblicazioni, e ancora più nella pratica della professione medesima per la quale è richiesta l'abilitazione. Ponendo l'esame di Stato troppo vicino agli studi universitari si dà ad esso, per forza di cose, un carattere teorico; ed io penso che la riforma universitaria tenderà appunto ad ovviare a questo inconveniente. Ripeto che

un esame di Stato potrà anche essere fatto per titoli, e non è affatto detto che essa debba consistere in una semplice interrogazione. Tali titoli potranno essere una pubblicazione, un lodevole insegnamento esercitato, la vittoria in un concorso, l'aver, insomma, dato una prova concreta della propria capacità. Mi sembra che si tratti di garanzie più che sufficienti. Il controllo, che una Commissione può esercitare su un candidato mediante l'esame dei suoi titoli, equivale a quello che può essere esercitato mediante un esame orale. Nè l'onorevole Banfi deve pensare che si voglia arrivare a concedere la laurea prima e l'abilitazione professionale poi con troppa facilità. Desidero, invece, porre in rilievo che si tratta di dare una sistemazione ad una situazione di fatto creatasi in un periodo transitorio per arrivare poi ad una sistemazione migliore e definitiva del problema, dato che l'esame di Stato, così come è stato fatto fino ad oggi, offre garanzie molto relative. Sono, pertanto, d'accordo sul fatto che la riforma degli studi universitari debba porre le Università in grado di impartire veramente un efficace insegnamento professionale. Vorrei, infine, chiedere all'onorevole Presidente, a proposito della questione dei professori, se tale problema debba essere trattato nella discussione generale o rimandato in sede di esame dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Mi sembra più opportuno rimandarla.

TOSATTI. In conclusione sono favorevole al presente progetto di legge. Mi riservo però di proporre, in sede di discussione degli articoli, eventuali modificazioni.

JANNELLI. La logica serata del senatore Banfi può aver lasciato perplessi gli animi. Penso però che quanto egli ha detto riguarda soprattutto il modo come si è svolto l'insegnamento scolastico nella scuola elementare e nella scuola superiore. Se, infatti, egli afferma di essersi trovato di fronte a molti e vari « asinelli », io gli vorrei domandare se egli crede veramente che questi « asinelli » siano opera esclusivamente dalle scuole superiori o non siano venuti maturandosi di mano in mano a cominciare dalla scuola inferiore.

Comunque per quanto riguarda ciò che egli ha detto nei confronti della abilitazione definitiva, proposta nel progetto di legge Magri,

debbo fare notare che un esame di Stato vero e proprio, forse superiore anche agli esami di Stato così come si sono svolti fino alla guerra, è costituito dai seguenti fatti, incontrovertibili e precisi: vi sono stati architetti, abilitati provvisoriamente, i quali hanno edificato palazzi che non sono crollati; ci sono stati ingegneri che hanno costruito macchinari in industrie che procedono bene; vi sono stati medici che, nella loro carriera di pubblici sanitari, hanno compiuto il loro dovere. In una parola, abbiamo tutta una serie di professionisti che non hanno in alcun modo demeritato, e i quali, in sostanza, hanno superato un esame di Stato. Per queste ragioni sono favorevole al progetto di legge Magri, riservandomi di proporre eventuali emendamenti sui singoli articoli del progetto.

MERLIN ANGELINA. Sono favorevole al progetto di legge Magri, dato che non sono propensa in generale al sistema degli esami.

LAMBERTI. Desidero sottolineare un rilievo, cui già si è riferito il collega Tosatti, in risposta alle osservazioni, indubbiamente molto acute, brillanti e notevoli, del collega Banfi, e che cioè erroneamente si ravvisa nel presente disegno di legge un'anticipazione della riforma scolastica. Il disegno di legge risponde, invece, a ben altri fini, dato che tende a risolvere una situazione contingente che si è venuta a creare in questi ultimi anni della guerra, che rischia di incancrenirsi, e che, persistendo, crea una situazione di instabilità veramente nociva. Non possiamo, infatti, dissimularci che molti giovani professionisti erano in attesa del presente disegno di legge e che, pertanto, in conseguenza di questo provvedimento il loro lavoro sarà più sereno. Tutti sanno infatti che è stata regola costante e dolorosa di questo dopoguerra la non effettuazione degli esami di Stato. Un simile stato di cose durò anche nel dopoguerra: tutto ciò ha confermato la supposizione, da parte dei laureati, che gli esami non si sarebbero mai effettuati. Oggi finalmente il disegno di legge disciplina la materia; e sotto questo punto di vista esso rappresenta una affermazione di legalità nei confronti della caotica situazione che si è venuta creando. Penso però che il provvedimento, oltre che rappresentare una soluzione che mi sembra al momento la migliore, può

effettivamente giovare per la futura riforma della scuola, poichè esso contiene degli elementi utilizzabili, e rappresenta un progresso nella concezione degli esami di Stato, finora consistiti in una semplice ripetizione, del tutto superflua, delle prove del corso universitario. Non si tratta qui di mettere in dubbio l'esame di Stato come istituto, ma semplicemente di discuterne la forma. A tutti è noto che l'esame di Stato è nato per la necessità di porre sullo stesso piano gli studenti delle scuole private con quelli delle scuole pubbliche, concetto che fu appoggiato dal Croce per la prima volta, nell'altro dopoguerra, quando egli sostenne, in vivace polemica, intorno al 1920-24, appunto la sua concezione sugli esami.

PRESIDENTE. Ma quel dibattito concerneva gli esami delle scuole medie; l'esame di abilitazione professionale non è stato mai discusso dal Croce.

LAMBERTI. Parlo da un punto di vista di principio.

BANFI. L'esame di abilitazione professionale ha carattere di controllo sociale.

LAMBERTI. Riconosco che l'esame di abilitazione professionale può essere visto anche da questo punto di vista. Ma ritengo allora che, proprio a questo fine, un esame essenzialmente pratico sia più logico che uno teorico.

Sotto questo profilo il disegno di legge sottoposto al nostro esame contiene un concetto nuovo, che può essere utile per la riforma scolastica: una impostazione « praticistica » del l'esame di Stato, il quale ha carattere di accertamento sociale, costituisce indubbiamente un progresso nei confronti del passato.

Nè credo che il principio introdotto in questo disegno di legge, di consentire ai candidati la scelta della sede universitaria, possa creare quegli inconvenienti di cui parlava il collega Banfi. Se in questo disegno di legge è stato introdotto il concetto della scelta della sede, ciò è dovuto al fatto che l'orientamento dell'esame sulla base pratica professionale può indirizzare i candidati verso quei centri che possono essere più a conoscenza delle attività pratiche che il candidato ha perseguito.

D'altra parte questi centri saranno logicamente quelli nei quali l'interessato ha il domicilio; e questa può essere senza dubbio una

notevole facilitazione di ordine materiale nei suoi riguardi.

PRESIDENTE. La invito a concludere.

LAMBERTI. Nel complesso mi dichiaro favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare agli onorevoli senatori in primo luogo che noi non discutiamo dell'esame di Stato, sibbene dell'esame di abilitazione professionale. In secondo luogo, non trattiamo dell'esame di abilitazione professionale da un punto di vista generale, ma soltanto per quanto riguarda un ristretto caso particolare. Pregherei, pertanto, gli oratori di volersi attenere all'argomento.

LOVERA. Le considerazioni dell'onorevole Banfi meritano di essere tenute presenti, soprattutto perchè riflettono uno stato d'animo di deplorazione per la situazione dolorosa nella quale siamo venuti a trovarci. Non possiamo, pertanto, non associarsi a tali deplorazioni. Tuttavia non possiamo negare la realtà delle cose e le difficoltà, cui andremmo incontro, restaurando puramente e semplicemente gli esami di Stato nei confronti di tanti professionisti. Di qui la necessità di una sanatoria.

Dobbiamo regolarci in analogia a quello che è avvenuto durante gli anni della guerra nelle scuole medie. Finita la guerra, nelle scuole medie si è subito cercato di regolarizzare la situazione, istituendo commissioni interne; ma nessuno ha pensato di porre in dubbio i diplomi di maturità conferiti con il semplice scrutinio finale.

Dobbiamo vedere se sia opportuno ripristinare l'esame di Stato, perchè effettivamente con il presente criterio di eccessiva larghezza siamo andati incontro a gravi inconvenienti; ma, contemporaneamente, dobbiamo prospettare la situazione dei laureati neo-professionisti. Non sarebbe possibile richiedere a questi ultimi un esame di Stato regolare per varie ragioni. Prima di tutto perchè ci troveremmo di fronte ad una massa talmente numerosa di candidati che non sarebbe materialmente possibile attuare una adeguata selezione, onde non si avrebbero maggiori garanzie che per il passato. Bisogna, infatti, ricordare che da nove anni non si fanno più esami di Stato e che in conseguenza una massa di laureati di nove anni dovrebbe essere chiamata a sostenere gli

esami: tutto ciò porterebbe a difficoltà di organizzazione indubbiamente difficili a superarsi.

Un altro problema riguarda i laureati dopo il 1948, cioè da quando è entrata in vigore la Costituzione, ai cui principi non possiamo certo contrastare.

Di qui una duplice soluzione: una per i laureati anteriormente al 1948, cioè in un periodo in cui vigeva ancora una legge che poteva essere modificata senza contravvenire a disposizioni costituzionali, e un'altra che riguarda i laureati successivamente al 1° gennaio 1948. Con il disegno di legge rendiamo definitivi i provvedimenti di carattere provvisorio per quanto riguarda i laureati fino al 31 dicembre 1947, mentre dal 1° gennaio 1948 fissiamo le modalità con cui l'esame di Stato disposto dalla Costituzione deve essere espletato.

Dal punto di vista giuridico mi pare che non commettiamo alcun arbitrio; anzi tranquillizziamo coloro che esercitano la loro professione e allontaniamo da loro il timore di dover ancora una volta sostenere un esame. Circa l'opportunità di non insistere sulla necessità dell'esame di abilitazione professionale per i laureati prima del 1948, ricorderei ai colleghi anziani che noi stessi non abbiamo sostenuto un simile esame; in sostanza diamo vita, quindi, per breve tempo ad una situazione analoga a quella vigente anteriormente al 1924.

Il collega Banfi ha trovato a ridire sul fatto che l'esame possa essere superato presso qualsiasi Università. La ragione di tale facilitazione va ricercata nel fatto che un neo professionista, il quale esercita la sua professione in una certa regione, può incontrare difficoltà a recarsi altrove.

D'altra parte, data la difficoltà di sistemazioni, molti laureati potrebbero anche non aver trovato un impiego, in base al quale dare la prova pratica della loro conseguita capacità professionale. Ecco le ragioni per le quali viene fissato quel colloquio che può servire a rendersi conto, almeno nel campo della conoscenza teorica, se l'interessato non abbia perduto niente di quanto aveva appreso negli studi superiori e se magari egli abbia sopperito con una attività scientifica.

Mi pare in conclusione che vi siano evidenti ragioni a favore di questo provvedimento. La

difficoltà di un esame di Stato da sostenere da tutta la massa dei neo-laureati; la necessità che questo esame — se si deve fare — non ripeta la falsariga degli esami di laurea, perchè in tal caso la nuova prova non avrebbe alcun significato; tutte queste ragioni consigliano l'adozione di un nuovo criterio di selezione in relazione alla valutazione dei titoli di studio, o dei meriti scientifici, e alla acquisita capacità pratica attraverso l'esercizio professionale. In mancanza di tali elementi, supplirà il colloquio, per le cui modalità non fissiamo alcuna norma lasciando alla discrezione della Commissione esaminatrice di ricercare, come meglio crede, quegli elementi di giudizio che potranno consigliare la concessione, oppure no, dell'abilitazione.

Prima di concludere, voglio sottolineare ancora una volta il grave disagio che il presente provvedimento eliminerà: quanto prima approveremo la sanatoria, tanto più presto tranquillizzeremo un settore non indifferente di professionisti; avremo in tal modo messo una pietra sul passato, e potremo guardare all'avvenire con molta più sicurezza e tranquillità. Inoltre, convinceremo i futuri laureati che non debbono sperare in situazioni fluide: infatti il dettato costituzionale troverà applicazione, dato che con l'introduzione di una forma momentaneamente intermedia di esame diamo la dimostrazione che è intendimento del legislatore di attenersi al principio della Costituzione che riguarda l'esame di Stato.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ho preso la parola a discussione ancora non terminata, perchè dovrei momentaneamente assentarmi. Desidero esprimere alla Commissione l'impressione destata in me dalle considerazioni del senatore Banfi, ma debbo immediatamente aggiungere che le considerazioni del senatore Lovera non sono in minor grado interessanti. Comunque, penso che la Commissione potrà giungere ad un risultato soddisfacente, al quale il Governo si rimette.

DELLA SETA. Debbo rilevare come da parecchio tempo noi stiamo legiferando sempre su un terreno di provvisorietà. Ritengo, invece, che i nostri lavori debbono ormai orientarsi verso il definitivo.

Questa come osservazione di carattere generale. Intendo, poi, che rimanga fermo il principio che all'esercizio di una professione non si possa arrivare se non dopo aver superato un esame di Stato. Si tratta di un diritto, di un dovere e di una garanzia verso i cittadini. Intendo, cioè, che non si debba giungere, nemmeno larvatamente, a voler abolire l'esame di Stato. Ora ritengo che su questo punto si sia tutti d'accordo e che, cioè, l'esame di Stato debba essere applicato.

In ordine alla situazione particolare che vuole regolare il presente provvedimento, bisogna riconoscere che se siamo stati tanto generosi da andare di sanatoria in sanatoria, anche per i laureati prima del 1° gennaio 1948 potremo chiudere un occhio, se non tutti e due. Mi associo, quindi, alle proposte del senatore Jannelli.

Desidererei però un chiarimento: i laureati dopo il 1° gennaio 1948 saranno sottoposti ad un esame di abilitazione professionale ovvero si intende attendere la riforma della scuola?

LOVERA. Il disegno di legge stabilisce un esame di Stato non soltanto per i futuri laureati, ma anche per coloro i quali si laurearono dopo il 1° gennaio 1948.

DELLA SETA. Mi dichiaro favorevole all'atto di benevolenza nei confronti dei professionisti che si laurearono prima del 1948, purchè resti fermo il principio che l'esame di Stato sarà attuato in ossequio alla Costituzione.

MAGRÌ, *relatore*. Il disegno di legge da noi presentato tende a sanare la situazione per tutti i laureati, fino alle sessioni dell'anno accademico del 1947. Rimane fermo che quelli che si laurearono dopo il 1° gennaio 1948 dovranno subire l'esame di Stato senza che si attenda la riforma. Inoltre proponiamo determinate modalità secondo le quali l'esame di Stato dovrà essere organizzato, in attesa della riforma scolastica. Ma di ciò parleremo in sede di discussione degli articoli.

SAPORI. Sono rimasto più impressionato dalle argomentazioni del collega Banfi che da quelle, pur rispettabili, che ha portato l'onorevole Lovera. Peraltro, per me si tratta di una questione di principio; noi, cioè, continuiamo in eterno a concedere sanatorie e le

sanatorie non fanno altro che conservare tutto quanto di male è stato nel passato. Noi perpetuiamo un passato che tutti vogliamo condannare e che non si addice alla nostra vita democratica, che comporta responsabilità verso il Paese. Noi, però, non ci siamo decisi ancora ad assumere tale senso di responsabilità. Tutti siamo pronti a deplorare; ma continuiamo sempre nella stessa direzione. Ora, penso che su questa questione di fondamentale importanza sia il caso di mettere un punto fermo. D'altra parte, non vi porto tanto la mia parola, quanto quella degli interessati. Ho ricevuto, come forse molti di voi, una quantità di lettere di sollecitazioni per ottenere una sanatoria. Però vi debbo dire che ho provato una grande soddisfazione nel ricevere anche delle lettere in cui gli interessati affermano che sono pronti ad affrontare dei sacrifici, perchè vogliono entrare nella professione a viso aperto, si sentono pronti a fare il loro dovere e pronti a sostenere la prova d'esame. Vogliamo ora noi andare incontro a tale legittimo desiderio degli interessati, i quali domandano di sopportare questo carico, vogliamo negare questo diritto a delle persone che domandano tanto? Quanto ho detto riguarda la sanatoria del passato. Per quel che concerne le norme transitorie per i laureati dal 1948 ad oggi le disposizioni proposte costituiscono per me un pericolo, perchè (sarò forse non benevolo, ma un po' maligno) vedo nella facilitazione, che si vorrebbe concedere, cioè nell'abilitazione provvisoria, una pericolosità, una specie di impegno su una questione che può compromettere quelle che saranno le linee direttive di un serio esame di Stato.

Le osservazioni fatte dal collega Lovera sono in parte giuste; ma di fronte ad esse stanno quelle altre preoccupazioni a cui ha accennato l'onorevole Banfi. Non vorrei che attraverso questa provvisorietà si venga ad impostare un problema che comprometta il sostanza quelle che saranno le future linee direttive.

Per queste ragioni, non sono favorevole al presente disegno di legge.

TONELLO. Esistono delle buone ragioni sia da una parte che dall'altra. Ora, se si tratta di una sanatoria per un passato a cui non si può più rimediare, se si tratta di valutare la pratica fatta dagli abilitati provvisori

negli anni trascorsi, possiamo anche accettare, con qualche modifica, il progetto di legge, senza per ciò stesso intaccare la bontà dei principi sostenuti e dei ragionamenti fatti dai colleghi Banfi, Della Seta ed altri, principi che condivido pienamente. Concludendo, dato che si tratta di un provvedimento di sanatoria del passato reso necessario dagli avvenimenti accaduti nel nostro Paese, dichiaro che darò il mio voto favorevole.

FILIPPINI. Se non vado errato, il problema è così impostato: come rendere definitiva la situazione provvisoria di fronte a cui ci troviamo? Con questo progetto di legge, su cui siamo chiamati a deliberare, oppure sottoponendo i laureati all'esame di Stato? Sono d'accordo con le osservazioni del senatore Banfi, perchè in luogo di un nostro atto, che potrebbe essere insufficiente, e forse anche arbitrario, vale piuttosto l'imperio della legge. Abbiamo la Costituzione, la quale non ha effetto retroattivo, ma può sempre avere effetto interpretativo per le questioni che sono rimaste in sospeso. Ma non credo che sia il caso di ricorrere a quel documento, perchè in effetti abbiamo una legge che non è stata operante, ma che in ogni modo non risulta abrogata. Quindi, sono d'avviso di sottoporre i laureati all'esame di Stato.

Vorrei fare anche una protesta a nome degli avvocati. Gli avvocati sempre, in qualunque tempo, sotto qualunque regime, se hanno voluto esercitare la loro professione si sono dovuti sottoporre all'esame di procuratore; e se hanno voluto esercitare con maggiore ampiezza le loro funzioni di avvocato hanno dovuto sottostare ad un altro esame o far decorrere un notevole tempo di pratica professionale. Penso che altrettanto si debba chiedere ai medici e ai farmacisti.

Non trovo, quindi, che, dal punto di vista strettamente legale si possa andare contro le disposizioni di legge.

Praticamente ho rinvenuto in contrario soltanto una ragione: e cioè che sarebbe scomodo e difficile che tutti i laureati da tanti anni a questa parte si sottopongano oggi ad una prova di esame di Stato. Ma mi pare che non si tratti di un argomento decisivo, perchè o è questione di persone che nell'esercizio della professione hanno dimostrato di essere ottimi

elementi, e allora essi non hanno niente da temere da una prova di esame; oppure è questione di asini i quali, nonostante la loro esperienza professionale, sono rimasti tali; ed allora evidentemente è giusta l'osservazione del collega Banfi: cioè, la ragione di carattere sociale prevale sulla ragione di favore verso costoro, che altrimenti vedrebbero abilitata definitivamente soltanto la loro asinità.

Quindi, sono d'accordo con le osservazioni del collega Banfi e pertanto mi dichiaro contrario al presente disegno di legge.

RUSSO. Nella discussione degli articoli potremo chiarire meglio il nostro pensiero e il nostro indirizzo. Propongo, quindi, la chiusura della discussione generale.

MAZZONI. Intendo dire in termini più semplici quanto molti egregi colleghi, per l'esperienza che deriva loro dalla professione o per le abitudini elette di vita, hanno espresso con termini più appropriati. Sono soprattutto contro il pericolo degli asini, pure apprezzando le legittime ragioni che hanno ispirato il disegno di legge. Anche se mi si dimostrerà che molti asini sanno camminare sui sentieri di montagna senza cadere, faccio osservare però che si tratta di sapere quante pietre sono cadute sulle teste dei montanari. Non accetto il criterio della provvisorietà, perchè è questione di una delle malattie costituzionali della nostra vita politica. Bisogna che la Repubblica si decida a cambiare di sistema anche a costo di dolorose lacerazioni, si decida, cioè, a mettersi su un terreno di realtà e di fermezza nell'interesse della collettività.

ROLFI. Poichè stiamo trattando di una materia di interesse generale, sarei d'avviso che la Commissione dovrebbe rimettere il disegno di legge all'Assemblea.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al relatore, chiedo al senatore Magri che non gli spiaccia se dico qualche parola a scopo orientativo. Se ho ben compreso, mi sembra che dalla discussione avvenuta emergano tre aspetti del problema che forse conviene distinguere nettamente: il primo aspetto è quello relativo alla sanatoria fino al 1948. Si tratta, cioè, di far uscire dallo stato di abilitazione provvisoria (figura giuridicamente del tutto ambigua, e non so nemmeno se fondata) quelle abilita-

zioni professionali che sono state concesse fino a quella data. Ricordo i precedenti di fatto: durante la guerra è accaduto che i laureati trovavano difficoltà materiali a recarsi in altra sede per sostenere l'esame di abilitazione, ed allora si è pensato (se provvidamente o no, non voglio dirlo) di concedere abilitazioni provvisorie. Successivamente, non per iniziativa di Governo (ci tengo a dirlo), ma per iniziative parlamentari, sono stati prorogati quei provvedimenti eccezionali, che soltanto lo stato di guerra giustificava. Ad ogni modo, dopo la fine della guerra ci fu certamente ancora un lungo periodo di perturbamento, di difficoltà, che in certa misura potevano anche legittimare la proroga dello stato di provvisorietà rispetto alle abilitazioni professionali.

Sicchè, riassumendo questo primo punto: sanatoria, ma sempre limitatamente a quel periodo di guerra e di post-guerra, che, per ragioni di fatto, può avere in certa misura giustificato un provvedimento di eccezione o di deroga.

Il secondo aspetto concerne il ritorno alla normalità per tutti quelli che si sono laureati dopo l'entrata in vigore della Costituzione, cioè dopo il 1° gennaio 1948. Mi pare che la totalità degli oratori, che sono intervenuti nel dibattito, si sia pronunciata per il ritorno alla normalità, e per la opportunità che non si persista nel pessimo metodo di legiferare tardivamente anno per anno e per iniziative parlamentari su una materia di tanta gravità, che ha riflessi sociali, non esito a dire, di primo piano.

Quindi, ritorno alla normalità dal 1° gennaio 1948.

A questo riguardo debbo far osservare che il rappresentante del Governo ha affermato di rimettersi alla Commissione e che si è mostrato, forse con una formula un po' scherzosa, persuaso tanto dell'una quanto della tesi contraria. Però è mio dovere di far notare che di fatto il Ministro della pubblica istruzione non ha presentato disegni di legge per la proroga delle abilitazioni provvisorie. Se ne desume l'intenzione del Ministro che si ritorni alla normalità. Quindi mi pare che in questo caso il proposito del Governo e quello della Commissione concordino pienamente.

Il terzo aspetto concerne, infine, la forma del ritorno alla normalità. Si deve, cioè, ritornare al testo unico, oppure ad una forma nuova da considerarsi intermedia tra il testo unico e la futura eventuale riforma? Credo che potremmo procedere a conclusioni molto più rapide, sicure e, sotto certi aspetti, concordi, qualora esaminassimo distintamente questi tre punti.

MAGRÌ, *relatore*. Che le abilitazioni all'esercizio professionale debbano essere concesse in seguito ad un esame di Stato e che, come ha detto l'onorevole Lella Seta, sia diritto e insieme dovere dello Stato controllare coloro i quali si accingono ad esercitare, nell'ambito dello Stato, professioni spesso delicatissime come quella della medicina, è cosa, ritengo, pacifica per tutti i componenti di questa Commissione.

La discussione, come ha detto riassumendo l'onorevole Presidente, può vertere sulla opportunità di sistemare la materia che si è venuta accumulando in questi anni eccezionali, e sul metodo dell'esame di Stato. A tale proposito, riferendomi alle preoccupazioni espresse dal senatore Mazzoni, mi domando se veramente il meccanismo dell'esame di Stato, come fu sperimentato per lungo tempo, si mostrò tale da precludere quel pericolo degli asini e dei sassi cadenti, a cui si riferiva il senatore Mazzoni stesso. Quell'esame che seguiva immediatamente la laurea, a pochi mesi di distanza da essa, era quasi sempre una prova di carattere teorico piuttosto che pratico, anzi mnemonico, e, secondo me, aveva un solo significato: costituiva, cioè, un atto di sfiducia verso le Università che avevano dato la loro approvazione, con il conferimento della laurea, ai candidati, si risolveva in un ennesimo controllo aggiunto ai tanti che si dimostrano praticamente inutili.

Sono d'accordo, pertanto, sulla opportunità di ripristinare l'esame di Stato; e ritengo che potremo discutere di ciò quando esamineremo gli articoli del disegno di legge relativi alle modalità da dare all'esame di Stato.

Per quanto concerne la situazione che si è venuta a creare in questi anni, si afferma da taluno che si prosegue tuttora nel sistema di dare sanatorie! In verità se quel disegno

di legge, d'iniziativa del deputato Mieville, dall'apparenza così tranquilla e quasi innocua, che era stato portato alla nostra discussione, fosse passato, avremmo praticamente ancora prorogato quella condizione di sanatoria che ormai da otto anni viene continuando.

D'altro canto coloro, che da otto anni esercitano la professione con un titolo di abilitazione provvisoria e che durante un così lungo periodo di tempo non sono stati chiamati dallo Stato a sostenere la prova per l'abilitazione definitiva, non sono, anch'essi, in diritto di accusare in certo senso di carenza lo Stato stesso? Essi potrebbero fare il seguente discorso nei confronti degli organi statali: voi avevate il dovere (e del resto la legge n. 51 del 1944 richiamava a questo dovere) una buona volta di fare l'esame di Stato; voi, invece, avete trascurato questo vostro dovere per un lunghissimo periodo di tempo e improvvisamente oggi, dopo tanti anni, vi ricordate del vostro dovere, che, allo stato presente delle cose, è divenuto però una mera formalità e ci volete sottoporre ad una misura che in queste condizioni acquista un carattere vessatorio. Nè si dica che si tratterebbe di un esame formale. Un esame importa sempre il pericolo della bocciatura; un esame, purtroppo, nel nostro Paese porterà sempre il pericolo di una eccessiva teoricità. Ora, scherzando, si dice spesso che se i valenti professori, i quali insegnano da molti anni nei licei, dovessero essi subire l'esame di maturità che fanno subire ai giovani, probabilmente nessuno di essi si salverebbe. Analogamente vi possono essere dei medici i quali in questi otto anni si sono specializzati con successo in un determinato ramo di attività della medicina, e che sotto posti ad un esame teorico di carattere generale andrebbero incontro al pericolo di soccombere di fronte ad una domanda insidiosa su un particolare, su un dettaglio.

Comunque, ci troviamo dinanzi ad un problema pratico, in cui resta salvo il principio dell'esame di Stato. Per molti anni è stato consentito di esercitare provvisoriamente la professione. Una provvisorietà, che dura da tanti anni, assume già per ciò stesso una presunzione di continuità. Ci troviamo anche di fronte ad un problema di numero, perchè, come hanno ricordato gli onorevoli Lamberti

e Lovera, si tratta di molte migliaia di laureati che dovrebbero essere sottoposti ad un vaglio, che, per il numero stesso dei concorrenti, diventerebbe difficile ad essere attuato; ci troviamo di fronte a candidati i quali hanno acquisito titoli notevolissimi e meritano una particolare considerazione. Del resto, lo stesso onorevole Banfi mi sembra che, quando si riferì a questo particolare, accennò che eventualmente si sarebbe potuta sanare la situazione attraverso un esame che fosse, ad esempio, per titoli. Questo dettaglio potrà essere valutato quando passeremo alla discussione degli articoli.

Una osservazione di carattere generale è stata mossa dal senatore Banfi e ripresa da qualche altro collega. Egli ha detto: ma vogliamo fare una anticipazione della riforma? Dal momento che la riforma è in elaborazione perchè dobbiamo dettare delle norme, dare delle disposizioni a breve distanza da quella che sarà la riforma generale degli ordinamenti scolastici? Ebbene, onorevoli colleghi, lasciate che io faccia una osservazione a titolo personale di carattere generale: la riforma è da tempo in corso di elaborazione; essa, però, per la sua stessa complessità esige del tempo prima che sia predisposta e ci vorrà molto tempo ancora prima che sia vagliata dagli organi legislativi in tutti i suoi dettagli e varata. Ora, e mi riferisco soprattutto al campo degli studi medici, è un male che, nell'attesa di questa generale sistemazione degli ordinamenti dei nostri studi, si trascuri di prendere in considerazione qualche problema particolare di carattere veramente urgente che merita di essere affrontato seriamente allo scopo di eliminare gli inconvenienti gravissimi che tutti conosciamo e deploriamo. Ora, un inconveniente assai grave è costituito dal susseguirsi di abolizioni provvisorie. Non possiamo, pertanto, fermarci dinanzi ad un problema così grave e rinviarne la soluzione all'applicazione della riforma, perchè ciò porterebbe praticamente a continuare il presente stato di provvisorietà. D'altro canto, come mi pare sia stato detto dal collega Lamberti, mi sembra opportuno che provvediamo a sgomberare il terreno nell'interesse stesso dalla riforma, che non facciamo, ossia, trovare la futura riforma

dinanzi a queste liquidazioni di un passato diventato ormai eccessivamente oneroso.

D'altro canto, siccome la maggioranza se non l'unanimità dei colleghi si è dimostrata non contraria a prendere in considerazione i singoli articoli del disegno di legge, mi astengo da altre considerazioni, che potrò fare in sede di discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Riferendomi al parere del relatore e ai chiarimenti che in precedenza aveva formulato, mi sembra che dei tre aspetti da me sottolineati (il passato da sanare, oppure, il presente e il futuro da ricondurre alla normalità oppure no, la forma eventuale di tale ritorno alla normalità) il preminente, ossia, quello che trova consenziente i membri della Commissione, è il secondo: siamo tutti d'accordo sulla necessità di un ritorno alla normalità, cioè ad un esame di Stato che dia una abilitazione non provvisoria ma definitiva, comunque venga determinata la procedura dell'esame di Stato. Se la Commissione si sente concorde su questo punto, se avverte, cioè,

che si è formato tra noi un sentimento comune a favore del ritorno alla normalità dell'esame di Stato, riterrei che potremmo dichiarare chiusa la discussione generale e procedere in altra seduta alla discussione degli articoli.

TOSATTI. Il fatto di entrare in quest'ordine di idee, verso cui non ho nulla in contrario, mi pare che praticamente significhi che rigettiamo il disegno di legge che ci è stato trasmesso dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Quel disegno di legge risulterà respinto o assorbito, a seconda delle deliberazioni che prenderemo sul disegno di legge del senatore Magri.

Per ora, essendo tutti d'accordo su un principio comune, sulla necessità che in tema di esame di Stato si torni alla normalità, dichiaro chiusa la discussione generale, riservandoci in una prossima seduta di procedere all'esame degli articoli.

La riunione termina alle ore 12.